



## Rassegna Stampa

**giovedì 12 novembre 2020**

SCADE IL 30 NOVEMBRE L'ULTIMA DATA UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

# Ultima chiamata per l'Ape sociale

**I CONSIGLI DEGLI ESPERTI** PREVIDENZA E ASSISTENZA

 di **Nicola Preti**, Direttore generale del Patronato Acli

Questa forma di pensione anticipata è riservata a lavoratori con almeno 63 anni, appartenenti a tre specifiche categorie

**I** tempo corre verso il 30 novembre, capolinea 2020 per le richieste di certificazione del diritto all'Ape sociale: scade infatti il termine per la presentazione della domanda di verifica delle condizioni di accesso all'indennità per chi ne matura i requisiti nel 2020. Questa misura di anticipo pensionistico, introdotta dalla Legge di bilancio 2017 con carattere sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è stata prorogata nel 2019 e nel 2020 e, salvo ulteriori proroghe per l'anno 2021, al 31 dicembre prossimo termina.

L'Ape sociale è riservata ai lavoratori con almeno 63 anni di età appartenenti a una delle seguenti categorie:

- disoccupati a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, oppure per scadenza del termine del contratto a tempo determinato con almeno 18 mesi di lavoro negli ultimi 3 anni, che abbiano terminato da almeno 3 mesi la prestazione di disoccupazione;

- lavoratori che assistono da almeno 6 mesi il coniuge, un parente di primo grado convivente con handicap grave (c. 3 art. 3 l. 104/92), oppure un parente o un affine (entro il secondo grado) convivente, a condizione che i genitori o il coniuge abbiano compiuto i 70 anni o siano invalidi o deceduti;

- invalidi civili, con grado di invalidità accertata pari o superiore al 74%;

- lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno 7 anni negli ultimi 10 o 6 anni negli ultimi 7, attività lavorative considerate particolarmente difficili e rischiose per il loro svolgimento continuativo (vedi tabella).

Per le prime 3 categorie l'accesso al beneficio è subordinato al possesso di almeno 30 anni di contributi, mentre per i lavoratori adibiti a lavorazioni "difficili e gravose" il requisito è di 36. Le lavoratrici madri hanno diritto a una riduzione di anzianità contributiva di 12 mesi per ogni figlio, fino al massimo di 2 anni di sconto.

L'Ape sociale è erogata per 12 mensilità l'anno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di prestazione fino al compimento dell'età pensionabile, ed è pari

all'importo della pensione calcolata al momento dell'accesso al beneficio. **L'importo non può comunque superare la soglia mensile di 1.500 euro lordi e non è soggetto a rivalutazione.** Condizione per accedervi è la cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto. Il beneficio è riconosciuto entro determinati limiti di spesa e, per l'anno 2019, sono stati fissati tre termini per le domande: 31 marzo, 15 luglio o 30 novembre. Le domande presentate entro l'ultima data utile saranno prese in considerazione dall'Inps solo se vi saranno disponibilità finanziarie residue. ●



## I MESTIERI CONSIDERATI "GRAVOSI"

- Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
- operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini/acque interne.



Peso: 92%

# Reddito cittadinanza, più contratti

## WELFARE

**Beneficiari quasi a quota**

**1,4 milioni: uno su 4 ha avuto un rapporto di lavoro**

**Claudio Tucci**

Al 31 ottobre sono saliti a 1.369.779 i beneficiari del reddito di cittadinanza (Rdc) tenuti alla sottoscrizione di un patto per il lavoro. Di questi, 352.068 hanno avuto almeno un rapporto di impiego successivamente alla domanda del beneficio. Si tratta del 25,7%, vale a dire uno su quattro; una percentuale in aumento rispetto al 18,7% registrato a inizio settembre, quando erano 1.048.610 i beneficiari "occupabili" e in 196.046 avevano sottoscritto un rapporto di lavoro. Sempre al 31 ottobre i rapporti di lavoro ancora attivi sono 192.851.

I numeri li ha forniti l'Anpal che

ha dettagliato la tipologia degli impieghi ottenuti dai percettori della misura bandiera del M5s, che secondo l'ultimo report Inps interessa 1,4 milioni di nuclei (oltre 3,1 milioni di individui).

I contratti a tempo indeterminato hanno riguardato il 15,4% del totale, il 4,1% sono apprendistati. La stragrande maggioranza, il 65% degli interessati, ha firmato un contratto a termine. Con riferimento ai rapporti a tempo e di collaborazione, il 69,8% ha una durata inferiore ai 6 mesi, il 20,9% tra i 7 ed i 12 mesi e appena una quota del 9,3% supera la soglia dell'anno.

Sono circa 55mila i beneficiari che hanno avuto un contratto di lavoro con la qualifica di professioni non qualificate nel commercio e nei servizi (il 15,6% del totale). Più di 48mila hanno svolto un lavoro qualificato nelle attività ricettive e della ristorazione (il 13,7% del totale).

Insomma, il Rdc fa fatica a creare lavoro, soprattutto stabile (ed è questo il limite più evidente, navigatori inclusi). Per il presidente di Anpal, Domenico Parisi, i 2.700 navigatori (erano partiti in quasi 3mila) hanno invece svolto un lavoro «eccellente», e ha chiesto ieri il rinnovo contrattuale di un ulteriore anno (il

contratto di collaborazione scade ad aprile 2021). Freddo il leader di Iv, ed ex premier, Matteo Renzi: «Una follia ampliare il ruolo dei navigatori. Parisi lasci».

DI RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso:6%

# Crisi d'impresa, subito in vigore la transazione su fisco e previdenza

**DL ANTI COVID**

Più tempo per gli enti del terzo settore per modificare gli statuti

**Assemblee di condominio a distanza possibili con il sì della maggioranza**

**Saverio Fossati  
Giovanni Negri**

Transazione a tutto campo, sia fiscale sia previdenziale. E sia nei concordati preventivi sia negli accordi di ristrutturazione. Alla fine con un emendamento riformulato con il contributo dell'ufficio legislativo del ministero della Giustizia, passa l'entrata in vigore anticipata di uno strumento che potrebbe rivelarsi assai significativo per favorire vie condivise tra debitore e creditori per l'uscita dalle crisi d'impresa.

## Legge fallimentare

La transazione, infatti, era già prevista nel Codice della crisi d'impresa, la cui entrata in vigore è però slittata al prossimo 1° settembre. Con un emendamento al decreto legge sullo stato di emergenza Covid, decreto approvato ieri sera dal Senato e ora all'esame della Camera, si interviene invece direttamente sulla Legge fallimentare, innestandovi in maniera articolata misure che permetteranno al giudice di omologare concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti anche in caso di inerzia o di mancata adesione da parte

dell'amministrazione finanziaria e di quella previdenziale. Omologazione che sarà possibile quando l'adesione vuoi del Fisco vuoi della Previdenza è necessaria, nel concordato, per il raggiungimento delle maggioranze necessarie per l'approvazione del piano, e determinante, nel accordo di ristrutturazione, per l'ottenimento delle percentuali di rappresentanza dei crediti.

In entrambi i casi sarà indispensabile la presentazione di una relazione sottoscritta da un professionista che attesti espressamente la convenienza della proposta di soddisfacimento cristallizzata nel piano o nell'accordo rispetto all'alternativa della messa in liquidazione dell'impresa. Il punto della convenienza dovrà comunque essere oggetto di specifica valutazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Nella versione riformulata l'emendamento ha così ricompreso anche le modifiche apportate all'istituto della transazione con il decreto correttivo al Codice della crisi comprendendo i concordati e includendo anche i debiti contributivi.

Tra gli emendamenti approvati al decreto si segnala poi lo slittamento al 31 marzo del termine per l'adeguamento degli statuti, in versione semplificata, delle organizzazioni del terzo settore.

## Condominio in teleassemblea

Voto favorevole, infine, anche per l'emendamento che rende possibile la teleassemblea quando è d'accordo la maggioranza dei condòmini.

Questo il nuovo testo del comma 6 dell'articolo 66 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, se la modifica riceverà anche il sì (quasi scontato) della Camera: «Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condòmini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. (...)». In pratica, mentre ora è obbligatorio il «previo consenso» di tutti i condòmini (ma gli interpreti più autorevoli sposano la tesi del consenso espresso direttamente in assemblea, prima che inizi), con la modifica l'amministratore potrà organizzare la riunione una volta che avrà ottenuto il consenso della maggioranza dei condòmini (mentre i millesimi sono, in questo caso, irrilevanti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso: 14%